

STATUTO

**LA LIBELLULA
COOPERATIVA SOCIALE
SCARL**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLECCHIO PR VIA SPEZIA 15

Numero REA: PR - 268215

Codice fiscale: 02803950340

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto Rep.n. 25999/10680	
	"LA LIBELLULA COOPERATIVA SOCIALE scarl"	
	<u>S T A T U T O</u>	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI</u>	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel comune di Collecchio, la società	
	cooperativa sociale denominata "LA LIBELLULA COOPERATIVA SO-	
	CIALE scarl".	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa ol-	
	tre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la se-	
	de e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa	
	è registrata, il numero di iscrizione presso l'Albo delle Coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati,	
	dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la so-	
	cietà) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono	
	essere indicate le relative generalità.	

	ART. 2	
	DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	
	zione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V co-	
	dice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto	
	dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibi-	
	li, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figu-	
	ra del socio lavoratore, e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre	
	1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative so-	
	ciali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	ART. 4	
	SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principal-	

4 di 54

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agli organismi periferici di questa, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 5

OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. lo sviluppo, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, di attività volte a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali attraverso interventi interdisciplinari basati sulla psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione e scienze motorie;

2. l'organizzazione e la gestione di attività assistenziali,

	di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domi-
	ciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semire-
	sidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di
	infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psi-
	chiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psi-
	chiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emargi-
	nazione;
	3. la gestione organizzazione e/o creazione di servizi terri-
	toriali a carattere residenziale, semi residenziale o in
	strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazio-
	ni sanitarie e ospedaliere che si propongono il miglioramento
	della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale,
	sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pub-
	blici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzio-
	ni pubbliche e private comunque denominate;
	4. Servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettua-
	ti presso famiglie, scuole e altre strutture di accoglienza
	5. le prestazioni di trasporto di malati, feriti, o disabili
	psico-fisici con veicoli all'uopo equipaggiati se necessario;
	6. lo svolgimento di attività di promozione e mediazione cul-
	turale della diversità attraverso progetti rivolti all'età
	giovanile all'interno, degli ordini scolastici e delle asso-
	ciazioni;
	7. l'offerta di servizi di mediazione familiare;
	8. l'offerta di servizi a domicilio per prestare assistenza a

	ragazzi in condizioni di disagio	
	9. l'organizzazione e/o gestione di consultori familiari e	
	istituti di ricovero per minori a rischio promuovendo attività	
	educativo – assistenziali con personale qualificato;	
	10. Effettua screening e diagnosi nell'ambito della psicopato-	
	logia infantile e adulta;	
	11. Lo svolgimento di attività di turismo socio-culturale in	
	genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla pro-	
	mozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turisti-	
	ca, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stes-	
	sa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle	
	realità di volta in volta scoperte;	
	12. la fornitura di servizi socio-culturali ed educativi nel	
	settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze,	
	scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di	
	ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando	
	sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di	
	educazione permanente, attraverso la produzione,	
	l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di	
	iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive,	
	cinematografiche, musicali ed editoriali;	
	13. la gestione di strutture per minori in età prescolare con	
	servizio di puericultura continuata e temporanea;	
	14. l'organizzazione e la gestione di corsi, lezioni, semina-	
	ri, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento,	

	il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singo-
	le figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di
	elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi
	di attività esercitati dalla Cooperativa;
	15. lo svolgimento, a scopo terapeutico nell'ambito dei pro-
	grammi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, atti-
	vità diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di
	pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni
	e riparazioni, manutenzione aree verdi;
	16. Creare attività ed esperienze che siano formative allo
	sviluppo emotivo, cognitivo, fisico, intellettuale rivolte a
	persone con svantaggi sociali, psicologici, fisici, emotivi e
	non solo (es. fragilità economica).
	17. Fare diagnosi psicologiche, psicoterapie, counseling, for-
	mazione, supervisione, educazione e quanto altro possa promuo-
	vere un benessere interno sia all'individuo che alla colletti-
	vità (comuni o regioni tramite progetti). Compresa la gestione
	di studi psicologici.
	18. Iscrivere persone a corsi di formazione personale o lavo-
	rativa, ad attività sportive o riabilitative. Sostenerli mate-
	rialmente alla formazione scolastica e professionale; nonché
	sostenerli alla crescita della propria personalità, con l' ac-
	quisto di beni e servizi destinati allo scopo medesimo.
	19. Fornire i beni materiali e di supporto che possano aiutare
	le persone a superare le loro difficoltà (fisica, psichica,

	emotiva, sociale e in generale a permettergli di vivere la vi-	
	ta in maniera emozionalmente positiva. Nonché fornire beni ma-	
	teriali e di supporto emotivo che possano permettere alle per-	
	sone di migliorare il proprio equilibrio psicofisico.	
	20. Progettare e fornire attività formative, attività ricrea-	
	tive, attività ludiche ed esperienziali, attività lavorative e	
	qualunque tipo di attività che sia arricchente per le persona-	
	lità e il benessere degli individui.	
	21. Organizzare eventi ricreativi, feste, meeting sulle tema-	
	tiche del benessere psicosociale, attività e eventi sportivi e	
	culturali nella promozione e conoscenza della cooperativa a	
	livello territoriale e nazionale.	
	22. Fare pubblicazioni, video, attività multimediali e	
	quant'altro possa diffondere gli studi della psicologia nelle	
	sue varie branche.	
	23. Creare attività di sviluppo e riabilitazione emotiva, fi-	
	sica, intellettuale.	
	24. Stipulare contratti di qualunque grado e forma, con enti	
	statali, associazioni, fondazioni, privati ecc al fine di pro-	
	muovere il benessere psicologico e fisiologico delle persone.	
	25. Creare e sviluppare laboratori e attività manuali e cogni-	
	tive di falegnameria, elettronica, floricoltura e quanto altro	
	possa aiutare le persone a crescere sotto l'aspetto intellet-	
	tivo, relazionale, emotivo, ecc. nello sviluppo delle compe-	
	tenze personali, aiutandoli a migliorare l'autostima e il sen-	

	so d'indipendenza.	
	26. lo svolgimento di attività di disinfezione, sanificazione	
	e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione	
	delle attività e delle strutture precedentemente elencate.	
	la Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento	
	di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si	
	trovano le varie iniziative, essa si calerà nel contesto te-	
	nendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone	
	e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la dispo-	
	nibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazio-	
	nismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventi-	
	vi e simili.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute neces-	
	sarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come	
	attività ma solamente per il migliore conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi	
	ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-	

	tà, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-
	blico sotto ogni forma.
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-
	sti dal Titolo IV del presente statuto.
	La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi
	dell'articolo 2545 septies del codice civile.
	<u>TITOLO III</u>
	<u>SOCI</u>
	ART. 6
	REQUISITI DEI SOCI
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi
	la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano ma-
	turato una capacità professionale nei settori di cui all'og-
	getto della cooperativa e, comunque, coloro che possano colla-
	borare al raggiungimento dei fini sociali. L'ammissione deve
	essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfa-
	re gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze
	di sviluppo della stessa.
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio

	all'attività della cooperativa. Possono essere ammessi come
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in
	numero necessario al buon funzionamento della società.
	In presenza dei presupposti di legge per la loro ammissione
	secondo quanto previsto all'art. 2522, secondo comma del c.c.,
	possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pub-
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento
	e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, ai sensi
	dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.
	Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di la-
	voro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero
	d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, an-
	che i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una
	professionalità piena, intendono acquisirla mediante presta-
	zione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a disposi-
	zione di questa la loro capacità lavorativa.
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una catego-
	ria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci
	lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni
	caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-
	sce:
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del

	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fa-	
	si di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresenta-	
	re in assemblee altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-	
	sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	

14 di 54

	cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio colo-	
	ro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratui-	
	to in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di tali cooperative.	
	Nei limiti di legge possono essere ammessi, quali soci sovven-	
	tori, persone fisiche e giuridiche di cui all'art.4 della Leg-	
	ge 59/92, coloro che investono capitali nell'impresa e non si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	I loro conferimenti, rappresentati da quote nominative trasfe-	
	ribili, ciascuna del valore di euro 25 (venticinque) vanno a	
	formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologi-	
	co e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui	
	al precedente articolo 4.	
	L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata	
	dall'assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche me-	
	diante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rap-	
	porti in conformità alla normativa vigente.	

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 8 del presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso

	visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-
	ni sociali.
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.
	2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente artico-
	lo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del
	rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in ap-
	posita sezione del libro soci.
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a
	socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti
	lettere b) e d):
	- la ragione sociale e la sede legale;
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta
	di ammissione a socio della cooperativa;
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo
	scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure con-
	corsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione
	dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei re-
	quisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, deli-
	bera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordina-
	ria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci la-
	voratori in formazione o in inserimento.
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-

getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote	
	che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la coo-	
	perativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le propria quota e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento del ten-	
	tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del	
	presente statuto.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere	
	versate a rate e precisamente:	
	- almeno il 10% all'atto dell'ammissione;	
	- il restante nei termini previsti dall'Organo Amministrativo.	

	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dall'Organo Amministrativo;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, parte-	
	cipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche	
	in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	

	bili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristi-	
	che e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può	
	autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni la-	
	vorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, pres-	
	so altre cooperative.	
	Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori,	
	qualora venga deliberato l'aumento di capitale, i soci già am-	
	messi dovranno integrare la sottoscrizione provvedendo al ver-	
	samento per la differenza con le quote già sottoscritte.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà	
	essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della coope-	
	rativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci	
	rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e pur-	
	ché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un	

	decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il com-	
	pimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono	
	solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi	
	dell'art. 2476 comma 7 cc.	
	ART.10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridi-	
	ca).	
	ART. 11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	
	cooperatore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo ogget-	
	tivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5	
	b) diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla coope-	
	rativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio	
	Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione	
	così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,	
	punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro	
	si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comu-	
	nicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui	
	si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rappor-	
	to sociale.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti	

	per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art.6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dal-	
	la cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con con-	
	sequente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	

	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consenta-	
	no la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	della quote sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la	
	prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli	
	interessi sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa	
	o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché formal-	
	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare	
	l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ecce-	
	zionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimen-	
	to della comunicazione del provvedimento deliberato	

dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 35 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comu-

	nicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare la quota da essi sotto-	
	scritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite	
	per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli	
	20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-	
	ma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ri-	
	storno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in	
	più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota	
	dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	

	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il	
	diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato	
	ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ri-	
	storno, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 14.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione delle del capitale,	
	atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante en-	
	tro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-	
	tatamente al socio, è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo, al fondo di riserva legale.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
	terminato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Ammini-	

29 di 54

	sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	ART. 18	
	TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all’art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le	
	condizioni di trasferimento. Con deliberazione dell’assemblea	
	la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumen-	
	ti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vi-	
	gilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettiva-	
	mente ai sensi dell’art. 2483 del codice civile e	
	dell’articolo 111 octies delle disp. att. trans..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	

	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del codi-	
	ce civile, in quanto compatibili con le disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	ART. 19	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-	
	te, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limi-	
	ti stabiliti dalla legge;	
	b) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori de-	

	stinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ri-
	strutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4
	del presente statuto;
	c) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministra-
	zione di cui al precedente articolo 18;
	d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
	all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
	deceduti;
	e) dalla riserva straordinaria;
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
	e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle loro partecipazioni.
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,
	in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di stru-
	menti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del
	suo scioglimento.
	ART. 20
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni

	di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione	
	di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla nor-	
	mativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale,	
	in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo	
	Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella sud-	
	detta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni	
	delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei	
	nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della coopera-	
	tiva, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura	

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.	
L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno.	
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
ART. 21	
DESTINAZIONE DELL'UTILE	
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	

	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di	
	ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle	
	leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazio-	
	ne, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella	
	misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in	
	sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualisti-	
	ci ai fini fiscal e in particolare previsti all'art. 2514 del	
	c.c.;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	

tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART.23

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli

	aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2. la determinazione della struttura dell'organo amministrati-	
	vo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto	
	disposto dal successivo articolo 28 del presente statuto, e	
	relative nomine e revoche;	
	3. la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dersi agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra	
	questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale revoca;	
	5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale,	
	se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo	
	quanto previsto nel successivo art.30 del presente statuto e	
	determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;	
	6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statu-	
	to;	
	7. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, del programma di mobilità;	
	8. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richiede	

	di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio
	cooperatore;
	9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non
	accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima
	convocazione successiva alla richiesta da parte
	dell'interessato di pronuncia assembleare;
	10. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai
	sensi dell'articolo 20 del presente statuto e sulle forme
	dell'erogazione stessa;
	11. le modificazioni dell'atto costitutivo;
	12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
	modificazione dei diritti dei soci;
	13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione;
	14. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo parite-
	tico;
	15. la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori
	stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi
	complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori
	fermo restando quanto previsto all'art.4, 6° comma, Legge 31
	gennaio 1992, n.59; l'eventuale durata minima del conferimento
	e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il

39 di 54

ritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 25

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi.

ART. 26

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera	
	da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei Soci,	
	il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresen-	
	tata dal Presidente o dal Vice Presidente.	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti	
	differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento appor-	
	tato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito	
	regolamento.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima	
	categoria, che non sia amministratore o sindaco,	
	ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due so-	
	ci.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	

ART. 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

ART. 28

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n.3 a n.11 consiglieri.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ri.	
Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.	
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.	
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e	

dalle sue controllate.	
Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella	
medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ra-	
gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione	
di nuovi soci.	
La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se	
nominati.	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
dall'art.2386 del codice civile scegliendoli tra i soci appar-	
tenenti alla medesima categoria di quelli cessati.	
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero	
Consiglio di Amministrazione decade.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-	
zione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane	
in carica fino alla sua sostituzione.	
In presenza di amministratori investiti di particolari cari-	
che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio	

di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,
se nominato.

ART. 29

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in
giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a
riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti
di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie
quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società
davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed
in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il pre-
sidente può delegare i propri poteri al vice presidente ed ai
consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a dipen-
denti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le
sue attribuzioni spettano al vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede
dell'assenza od impedimento del Presidente.

SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART.30

CONTROLLO CONTABILE

	I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei	
	requisiti richiesti dall'art.2543 possono in ogni momento no-	
	minare un collegio sindacale o un revisore, determinandone	
	competenze e poteri.	
	ART. 31	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui	
	all'art.2543, comma 1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina	
	del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di	
	legge.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.	
	Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.	
	ART. 32	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	

	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presen-	
	za della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza as-	
	soluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle assemblee, alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del comitato ese-	
	cutivo, se nominato.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla leg-	
	ge. Può altresì, previa comunicazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del	
	suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e	
	vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico	
	e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi	
	dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici,	
	possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali	

o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 25, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
	ART. 34
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, devoluti:

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi;

c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti

	concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un
	collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale
	di diritto secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbi-
	trale di Parma.
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-
	sola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del re-
	lativo incarico.
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto
	della controversia.
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-
	ni, esercitare il recesso.
	ART. 36
	DISPOSIZIONI FINALI
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21 e 34 sono
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,
	la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-
	ne del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finan-
	ziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle ri-

53 di 54

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Parma.